

News tecnica n. 27/7

26 luglio 2019

Indicazioni dal Tar su concordato in bianco e esclusione dalla gara

La presentazione, durante una procedura di gara, di una domanda di "concordato in bianco" comporta l'esclusione dalla gara per violazione del principio di continuità dei requisiti di partecipazione. Lo ha confermato la Sezione Seconda Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la [sentenza 22 luglio 2019, n. 9782](#) con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un'impresa concorrente ad una gara che è stata esclusa per aver presentato durante la procedura di gara domanda di "concordato in bianco". Il TAR ha fornito anche delle istruzioni operative che, come previsto dall'art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), stabiliscono che ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo: - "il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore" (comma 2).

- "l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" (comma 6). Anche dopo le modifiche introdotte dal decreto Sblocca Cantieri la partecipazione dell'impresa che ha presentato una domanda di concordato in bianco è consentita. Da *Lavoripubblici*.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Indicazioni dal TAR su concordato in bianco ed esclusione dalla gara
- ◆ OCSE promuove 12 paradisi fiscali
- ◆ La più grande strada fotovoltaica di Francia si è rivelata un flop
- ◆ Progetto Italia: ipotesi di nuova proroga
- ◆ Agenzia delle Entrate risponde sull'aliquota IVA per gli ascensori
- ◆ Sentenza della Cassazione sull'efficacia dell'ordine di demolizione

OCSE promuove 12 paradisi fiscali

Dodici paradisi fiscali, con una tassazione zero o vicina allo zero, non risultano dannosi per la comunità internazionale grazie alle nuove regole sui requisiti di «sostanza economica». È quanto emerge da una valutazione dell'Ocse approvata dall'Inclusive Framework del Beps, il programma contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, di cui fanno parte 131 paesi. La valutazione, condotta dal Forum dell'Ocse sulle pratiche fiscali dannose (Fhtp), considera quindi che le leggi fiscali di Anguilla, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Turks e Caicos non siano dannose per altri paesi. La valutazione ritiene, invece, che le leggi fiscali degli Emirati Arabi Uniti non siano in linea con gli standard Ocse. Tuttavia, poiché il paese si è impegnato a riformare i requisiti di «sostanza economica», dal report risulta che il regime dannoso sia «in fase di modifica». I paesi devono soddisfare uno standard di «sostanza economica» secondo quanto stabilito dall'Fhtp per essere considerati «non dannosi». Le norme prevedono che per determinati settori di attività altamente mobili, diversi dalla proprietà intellettuale, le attività che generano il reddito principale debbano essere condotte attraverso dipendenti qualificati e con spese operative nella giurisdizione in cui vengono dichiarati i redditi. Per la proprietà intellettuale, invece, lo standard rimane il rispetto delle regole «nexus». A partire dal 2020, l'Fhtp inizierà a monitorare se le leggi fiscali adottate dai paesi saranno rispettate nella pratica. L'Fhtp ha inoltre considerato come «dannoso» il regime fiscale della zona di sviluppo della Giordania. Da *Italia Oggi*.



La più grande strada fotovoltaica della Francia si è rivelata un flop

Non è né efficace dal punto di vista energetico né redditizia da quello economico. In Normandia si è rivelata un fiasco la più grande strada fotovoltaica del mondo. L'installazione pilota, che conta 2.800 metri quadrati di pannelli fotovoltaici incollati all'asfalto e si estende su un chilometro sulla strada dipartimentale 5 che porta a Tourouvre-au-Perche, nell'Orne, era stata inaugurata nel dicembre 2016 da Ségolène Royal e avrebbe dovuto prefigurare l'estensione di questa tecnologia su mille chilometri di strade in tutta la Francia.

Due anni e mezzo dopo il progetto non ha resistito alla prova dei fatti: la strada è stata amputata alla fine di maggio di un centinaio di metri, troppo danneggiati per essere riparati. Oltre all'usura dovuta alla circolazione dei mezzi (anche pesanti), il rivestimento genera così tanto rumore che il limite di velocità è stato abbassato a 70 km/h. Non solo.

La strada è ben lungi dall'aver mantenuto le sue promesse energetiche. Dopo aver prodotto il primo anno un po' più del 50% dei 790 kwh al giorno attesi, pari a un totale di 149.459 kwh all'anno, l'infrastruttura ha generato 78.397 kwh nel 2018 e 37.900 kwh da gennaio.

«I ricavi derivanti dalla vendita dell'elettricità prodotta dalla strada avrebbero dovuto portare 10.500 euro all'anno», spiega a *Le Figaro* Gilles Morvan, direttore generale servizi del consiglio dipartimentale dell'Orne. «Nel 2017 abbiamo percepito 4.550 euro. Lo scorso anno 3.100 euro e per il primo trimestre 2019 siamo a 1.450 euro». Da *Italia Oggi*.



Progetto Italia ipotesi di nuova proroga

Si continua a lavorare in maniera serrata agli ultimi dettagli di Progetto Italia. Ma il tempo potrebbe non bastare. Al punto che sullo sfondo comincia a farsi strada l'ipotesi di una nuova proroga. Ipotesi che potrebbe prendere piede nel caso in cui non si chiudesse il cerchio attorno ad alcuni nodi su cui Cassa depositi e prestiti ha chiesto precise assicurazioni. Come è noto Salini Impregilo, che ha messo nero su bianco le linee guida del piano chiamato a rilanciare il settore costruzioni nel paese, ora fortemente in crisi, dovrebbe realizzare il progetto in asse con Cdp.

Di recente, però, si è acceso un faro su Salini Costruttori, la holding che tiene le redini del general contractor, perché è emerso che un pacchetto consistente del capitale dell'azienda è di fatto in pegno alla banca francese Natixis. Vincolo che, a parere di Cdp, getta dei rischi sulla tenuta di Progetto Italia nel medio-lungo periodo, a causa principalmente di alcune clausole legate al contratto. Uno snodo giudicato dirimente dalla spa di via Goito per accordare il suo disco verde all'operazione, come si evince peraltro dalla comfort letter targata Cdp Equity e allegata alla documentazione che è stata depositata da Salini Impregilo al tribunale di Roma, lo scorso 15 luglio, nell'ambito del **concordato di Astaldi**, prima tessera di Progetto Italia. Dove, tra le righe, si legge che la prosecuzione del negoziato sul dossier è subordinata anche «alla revisione, in termini soddisfacenti, dei vincoli attualmente esistenti sulle azioni di Salini di proprietà di Salini costruttori», i cui termini, chiarisce la missiva, sono stati rappresentati da Salini alla Cassa il 12 luglio, «in modo che risultino coerenti con la realizzazione dell'operazione». Un passaggio netto, dunque, per dire che la partita potrà sbloccarsi solo se il nodo sarà definitivamente risolto. E su questo, nei giorni scorsi, non sono mancati contatti molto intensi, non senza frizioni, tra i vertici della Cdp e quelli di Salini nel tentativo di trovare una soluzione al tema del pegno. Che ieri, peraltro, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, è finito anche sul tavolo del comitato rischi della Cassa che ha esaminato il Progetto Italia. Perché la Cdp mantiene ferma la volontà di andare avanti sull'operazione nell'ottica di un riassetto di sistema, ma attende una risposta chiara sulla vicenda Natixis. In ragione di ciò, sarebbe stato aperto un tavolo parallelo per spostare le garanzie in capo a una banca italiana. È evidente, però, che un simile processo richiede dei tempi tecnici che potrebbero scavallare la scadenza del primo agosto. Se le assicurazioni nero su bianco non arriveranno, è quindi molto probabile che il Progetto Italia arrivi sul tavolo del prossimo cda di Cdp, convocato il primo agosto per i conti semestrali, ma senza una chiusura attorno all'operazione. Se, invece, il nodo sarà sciolto, non è da escludere che da quel board giunga direttamente il via libera definitivo senza il passaggio intermedio della prevista ulteriore informativa sul dossier. Da *Edilizia e*



Agenzia delle Entrate risponde sull'aliquota IVA per l'installazione di ascensori

Nel caso di installazioni, modifiche e verifiche di ascensori, come si calcola l'aliquota Iva corretta?

A spiegarlo l'Agenzia delle Entrate con la **consulenza giuridica 18/2019** in cui risponde alle domande di un'associazione circa l'installazione e le modifiche sugli impianti di elevazione. Dalle risposte date dall'Agenzia si evince che **l'aliquota Iva dipende dalla finalità**.

Installazione o modifica ascensori: casi di aliquota al 4%

L'Agenzia ha chiarito che, se **l'installazione dell'ascensore** è effettuata nell'ambito di un appalto che prevede il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche, si applica **l'Iva ridotta del 4%**.

Nel caso di **interventi di modifica**, se finalizzati al miglioramento dell'accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote (ad esempio allargamento della cabina, inserimento di porte automatiche al posto di quelle manuali, miglioramento della precisione di fermata, etc.), l'Agenzia afferma che si devono considerare **opere dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche** e, di conseguenza, l'aliquota Iva è al **4 per cento**.

Installazione o verifiche ascensori: quando aliquota al 10%

L'Agenzia ha chiarito che se l'intervento si configura semplicemente come **manutenzione straordinaria**, è soggetto a Iva con **l'aliquota del 10%**.

In questo caso, per determinare la base imponibile è necessario fare riferimento alla **disciplina dei beni di valore significativo**. L'Agenzia, richiamando la circolare 15/2018, ha ricordato che "il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all'aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l'aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l'aliquota nella misura ordinaria".

Anche in caso di **esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza** richieste dagli enti incaricati dell'espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie, l'aliquota è al 10%. Infatti, l'Agenzia, richiamando la circolare 71/2000, ha ricordato che tale aliquota è applicabile anche "alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (...) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui".

In sostanza, le **verifiche periodiche ordinarie**, ma anche quelle **straordinarie** tese alla rimozione delle cause che hanno determinato l'eventuale esito negativo della verifica periodica, rispondono all'esigenza di garantire la piena funzionalità e sicurezza degli impianti in questione.

Manutenzione ascensori: quando si applica l'Iva ordinaria

Infine, l'associazione aveva chiesto all'Agenzia se potessero godere di Iva agevolata anche i **canoni contrattuali per la disponibilità dell'impresa di manutenzione**, a "garantire l'intervento anche nelle ore festive o notturne, come pure quelli relativi alla concessione in comodato d'uso da parte del manutentore della sim card atta a garantire il collegamento telefonico dei dispositivi di tele-soccorso".

In merito a questi servizi, l'Agenzia fa notare che **non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria**. Si tratta, infatti, di servizi eventuali e ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto di manutenzione ordinaria degli ascensori. Pertanto, non è possibile usufruire di Iva agevolata ma sarà applicata l'Iva ordinaria. Da *Edilportale*.



Sentenza della Cassazione sull'efficacia dell'ordine di demolizione

La Corte di cassazione con la sentenza n. 31644/2019 depositata lo scorso 18 luglio pone l'importante principio di diritto, per il quale l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, deve ad ogni modo essere eseguito nel caso in cui il tecnico comunale abbia escluso l'accogliibilità della richiesta di sanatoria che lo riguarda.

Il caso trae origine dalla costruzione di un manufatto, compiuta in violazione alla normativa, cui seguiva l'emissione di un ordine di demolizione. Tuttavia i titolari dell'immobile ritenendosi lesi dall'emissione dell'ordine, ne richiedevano al giudice dell'esecuzione la sospensione. I giudici della Corte con la sentenza qui in commento, prendono posizione sulla delicata questione dei limiti dell'eseguibilità dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, nonostante la proposizione di un'istanza di sanatoria.

I magistrati affermano nella sentenza n.31644/2019 che a seguito dalla presentazione di un'istanza di sanatoria di un immobile, non discenda in via automatica la sospensione dell'ordine di demolizione, dato che il provvedimento di abbattimento non è destinato per il solo fatto del deposito della richiesta a perdere efficacia. Precisano infatti gli Ermellini che la sospensione di un ordine di demolizione di un manufatto abusivo, può venire disposta nel solo caso in cui ricorrano due ben precise condizioni. Ovvero che paia molto probabile l'accoglimento della richiesta di sanatoria e che tale esito positivo sia vicino nel tempo. Nel caso in cui difetti anche solo una di tali condizioni dovrà venire disposto l'abbattimento del manufatto da parte dell'autorità competente.

La decisione dei giudici pare molto interessante, anche sotto un altro punto di vista quello dell'efficacia degli accertamenti posti in essere da parte dei funzionari pubblici investiti dell'esame della richiesta di sanatoria.

Nel caso di specie infatti la pratica era stata fatta oggetto di una valutazione da parte di un tecnico comunale, il quale aveva con apposita nota escluso la sua accogliibilità in difetto dei presupposti necessari. Da tale decisione discendeva dunque che l'esito negativo della richiesta di sanatoria pareva oltremodo probabile, tanto da far venir meno una delle due condizioni necessarie per la sospensione dell'ordine di demolizione. Da *Edilizia e territorio*.